



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Ordine di servizio n. 32/2024

Oggetto: costituzione gruppi di lavoro – Modifica del progetto organizzativo

Il Procuratore della Repubblica

premesse che:

- 1)** con ordine di servizio n. 20/2024 del 29.2.2024, veniva diramato l'interpello per la costituzione dei gruppi di lavoro, sia per le posizioni dei due colleghi da ultimo assegnati all'Ufficio (Galli e Faina), sia per il profilo della decennalità riferibile ai colleghi Bianchi e Pensa, con termine fino al 20.3.2024 per il deposito delle risposte, invitando i colleghi -quanto a tale ultimo aspetto- a pronunziarsi anche sulla interpretazione della norma di cui all'art. 11, comma 3, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui prevede la proroga fino al 31.12.2024 del termine massimo di permanenza nei gruppi la cui scadenza era fissata in una data antecedente allo stesso 31.12.2024;
- 2)** sulla base del provvedimento di cui al punto 1), esprimevano le loro preferenze per i *gruppi* i colleghi (in ordine alfabetico) Arienti (8.3.24), Bianchi (18.3.24), Dal Monte (18.3.24), Faina (18.3.24), Galli (1.3.24), Pensa (12.3.24), Podda (19.3.24), Vallario (19.3.24), Zannini (19.3.24), ed altresì si esprimevano in merito all'interpretazione da dare alla norma di cui al punto 1) sulla *decennalità* i colleghi Arienti, Bianchi, Dal Monte, Pensa;
- 3)** scaduto il termine per la presentazione delle *opzioni*, al fine di verificare i *flussi* di sopravvenienze-definizioni-pendenze, per il periodo dal 15.4.2021 (giorno di entrata in vigore del nuovo *progetto organizzativo*) al 31.3.2024, sono state acquisite *sia* le statistiche comparate *generali* suddivise per anno, *sia* le statistiche comparate relative ai singoli *gruppi di lavoro* (gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3, gruppo 4);
- 4)** con nota del 15.4.2024, indirizzata alla collega Dal Monte e, per conoscenza, a tutti gli altri colleghi:
 - (a)** si segnalava il contenuto di una delibera del 27.7.2021 in tema di *decennalità*, dalla cui lettura si poteva dedurre il superamento -da parte della collega Dal Monte- del termine per almeno uno dei due gruppi in cui la collega era inserita (gruppo 1 e gruppo 2), con invito alla stessa ad indicare le proprie eventuali preferenze subordinate, visto che nella risposta del 18.3.2024 la predetta si era limitata a chiedere la permanenza nei gruppi 1 e 2, con termine sino al 17.4.2024 per la risposta;
 - (b)** si evidenziava che la riduzione del numero dei Magistrati (per effetto del trasferimento ad altro Ufficio della collega Podda) e la fuoriuscita dal *gruppo 3* (competente per le violenze domestiche e, in genere, per il c.d. *codice rosso*) dei colleghi Bianchi e Pensa per ultradecennalità non avrebbe verosimilmente consentito il mantenimento di cinque unità nel *gruppo 3*, ipotizzando per i componenti di detto gruppo una riduzione del carico di fascicoli di competenza generica nella misura del 10%, ed invitando i destinatari (sulla scorta di questa nuova eventualità) a manifestare la propria eventuale preferenza per il gruppo 3, fissando anche in tal caso termine sino al 17.4.2024;
- 5)** nelle more della procedura di cui innanzi, sono sopravvenuti i seguenti accadimenti, rilevanti per la procedura stessa:



- a) trasferimento ad altro Ufficio giudiziario della collega Podda (già citato al precedente punto 4/b), deliberato dal *plenum* del CSM ed in fase di pubblicazione;
 - b) proposta, all'unanimità, della V commissione del CSM, di conferimento dell'incarico direttivo di Procuratore della Repubblica di Lanusei alla collega Dal Monte, in data 18.4.2024;
 - c) trasferimento della collega Baravelli Cecilia -mediante la procedura del *concorso virtuale*-dalla Procura di Padova (ove trovati in assegnazione temporanea dal 29.2.2024) alla Procura di Parma, con proposta della III commissione del CSM 15.4.24 ed inserimento della bozza di delibera di trasferimento nell'ordine del giorno del *plenum* fissato per il 24.4.2024 (in effetti, il 24.4.2024 il CSM ha deliberato il trasferimento della collega Baravelli alla Procura di Parma, trasferimento che si trova in fase di pubblicazione);
- 6)** con nota del 19.4.2024 -sul presupposto che i tre eventi sopravvenuti descritti al punto precedente certamente incidono sulla procedura avviata e pertanto (onde evitare di dover reiterare l'interpello con il consolidamento del trasferimento della collega Baravelli)- si disponeva:
- (a)** la riapertura dei termini per l'interpello (con contestuale sospensione della procedura già avviata), inserendovi anche la nuova collega Baravelli, previo inoltre alla stessa del *progetto organizzativo 2021*, onde consentire alla predetta una ponderata opzione sui gruppi di lavoro, fissando il termine del 6.5.2024;
 - (b)** l'invito ai colleghi che avessero già formulato le loro opzioni a presentare, entro il medesimo termine, eventuali istanze integrative o sostitutive;
 - (c)** l'invito a tutti ad esprimere il proprio parere sull'eventuale modifica delle materie attribuite ai gruppi, con particolare riferimento al trasferimento degli infortuni sul lavoro (589, comma 2, c.p. e 590, comma 3, c.p.) dal gruppo 2 al gruppo 4;
 - (d)** per consentire un'adeguata risposta all'invito di cui al punto 5/c), si allegavano alla nota le statistiche (sia quelle comparate che quelle relative ai singoli Magistrati) relative agli infortuni sul lavoro (modello 21 e modello 44), riferiti al periodo 15.4.2021-15.4.2024;
- 7)** con nota del 22.4.2024, indirizzata a tutti i colleghi, si trasmetteva una nota del Direttore Rodinò, contenente una serie di proposte relative alla gestione degli Affari civili, ivi compresa la proposta di assegnazione di detti affari ai soli Magistrati del *gruppo 3*;
- 8)** a seguito delle note del 15.4.2024, del 19.4.2024 e del 22.4.2024, pervenivano:
- (a)** preferenze della collega Baravelli (29.4.24), e integrazioni delle preferenze da parte dei colleghi Dal Monte (16.4.24) e Vallario (18.4.24);
 - (b)** osservazioni e deduzioni sullo spostamento degli infortuni sul lavoro dal gruppo 2 al gruppo 4 e sull'assegnazione degli *affari civile* al gruppo 3 da parte dei colleghi Arienti (19.4.24), Bianchi (19.4.24), Dal Monte (2.5.24), Faina (20.4.24, in cui, tra l'altro, si proponeva l'innalzamento al 20% dello sgravio per i Magistrati del *gruppo 3*), Galli (21.4.2024), Podda (26.4.24), Vallario (23.4.24), Zannini (21.4.2024);
- 9)** in data 27.4.2024 si provvedeva a fissare -per il giorno 6.5.2024- una riunione con i Magistrati dell'Ufficio (ivi compresa la collega Bavarelli, ancora in servizio a Padova) per discutere (sulla scorta dell'OdS 20/2024, delle note del 15, 19 e 22.4.24, nonché dei tre eventi indicati al punto 5) sulla composizione dei gruppi e sulle possibili, correlate, modifiche al progetto organizzativo, alla luce del dibattito interno che ne era scaturito;
- 10)** in data 6.5.2024 aveva luogo la riunione (con la partecipazione -in presenza o via Teams- di tutti i colleghi dell'Ufficio), nel corso della quale (**cf. allegato n. 1**):
- (a)** ciascuno si pronunciava sui tre argomenti emersi dall'ampio e proficuo dibattito innescato dalle note richiamate in premessa, ovvero: **a)** composizione numerica del *gruppo 3*; **b)** trasferimento o meno degli infortuni sul lavoro al gruppo 4; **c)** compatibilità tra l'assegnazione al gruppo 2 e l'assegnazione al gruppo 3;
 - (b)** si formulavano ulteriori proposte di modifica della competenza interna dei gruppi (peraltro non da tutti condivise), relative sia al *gruppo 2* (espunzione dei reati di cui agli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1, falsità in monete; 610 cp- *mobbing* in ambito lavorativo), sia al *gruppo 4* (espunzione di usura, estorsione, rapina, prostituzione);



(c) veniva avanzata la richiesta che, prima di procedere all'assegnazione dei Magistrati ai gruppi di lavoro, il Procuratore provvedesse "all'eventuale modifica del progetto organizzativo nella parte relativa alla competenza dei gruppi, in maniera da consentire a ciascuno di esprimere le proprie preferenze sulla base della situazione nuova che dovesse emergere", ed il Procuratore -in accoglimento di detta proposta- si riservava di provvedere preliminarmente in merito alla "competenza interna dei gruppi per consentire a ciascuno di esprimere le proprie preferenze all'esito di tali modifiche";

tutto quanto premesso, si osserva quanto segue.

o o o o o o

Preliminare -rispetto alla *assegnazione* ai gruppi di lavoro dei singoli Magistrati- appare la verifica della composizione dei gruppi, ovvero della competenza di ciascun gruppo di lavoro, in considerazione dei carichi in concreto di ciascun gruppo, per effetto del rapporto tra sopravvenienze e definizioni; una volta risolto questo aspetto, apparendo ragionevole l'istanza proveniente dai colleghi riportata al punto 10/c, viene riaperto l'interpello in maniera che ciascun Sostituto possa presentare la propria richiesta di inserimento nei gruppo così come rideterminati quanto a competenza interna.

Ad oggi, i gruppi sono i seguenti:

- **gruppo n° 1** (composto da 4 Sostituti), competente per le seguenti *aree tematiche*: appalti e contratti pubblici; pubblica amministrazione; ambiente, territorio, incolumità pubblica; edilizia;
- **gruppo n° 2** (composto da 5 Sostituti), competente per le seguenti *aree tematiche*: economia, impresa, società; finanze e tributi; lavoro;
- **gruppo n° 3** (composto da 5 Sostituti), competente per la seguente *area tematica*: fasce deboli;
- **gruppo n° 4** (composto da 4 Sostituti), competente per le seguenti *aree tematiche*: sicurezza; salute.

Dai prospetti statistici elaborati da *Consolle* (che restano depositati nella pratica relativa al presente provvedimento), si trae la *tabella sinottica delle risultanze delle statistiche comparate* riportata in **allegato n. 2**, in cui, per ciascuno dei periodi presi in considerazione (21-44-45), sono riportati, nell'ordine, i *pendenti inizio periodo – sopravvenuti – definiti – pendenti fine periodo*, relativamente al dato complessivo "generica + specialistica", e poi al gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3, gruppo 4.

Pertanto, nell'arco temporale preso in considerazione (15.4.2021-31.3.2024), i gruppi hanno registrato le seguenti **sopravvenienze** e **definizioni** complessive:

modello 21

sopravvenienze

- gruppo 1: 879
- gruppo 2: 845
- gruppo 3: 1890
- gruppo 4: 586

definizioni:

- gruppo 1: 789
- gruppo 2: 776
- gruppo 3: 1602
- gruppo 4: 504

modello 44

sopravvenienze

- gruppo 1: 359
- gruppo 2: 281
- gruppo 3: 207
- gruppo 4: 435

definizioni:

- gruppo 1: 332
- gruppo 2: 250
- gruppo 3: 174
- gruppo 4: 312

modello 45

sopravvenienze

- gruppo 1: 359
- gruppo 2: 600
- gruppo 3: 611
- gruppo 4: 93

definizioni:

- gruppo 1: 314
- gruppo 2: 357
- gruppo 3: 509
- gruppo 4: 78



Per una migliore comprensione di tali dati, occorre fare qualche considerazione di carattere generale:

- quanto al **gruppo 1**, i classici reati in materia di pubblica amministrazione (317, 319 e segg. c.p.) non sono molti perché mancano specifiche informative sul punto; talvolta tali reati emergono nel corso di altre indagini (ad esempio, in materia tributaria), ed allora il fascicolo diventa complesso ed articolato; diversi sono poi i fascicoli in materia di *reddito di cittadinanza*; vi sono poi i reati in materia di ambiente e -pochi invero- in materia di edilizia;
- quanto al **gruppo 2**, trattasi del gruppo dotato di maggiore tecnicismo e difficoltà; si registra un aumento quali-quantitativo dei fascicoli, tenuto conto del particolare tessuto economico-sociale del territorio, caratterizzato dal numero rilevante di imprese sia grandi che medio-piccole, il che se da un lato, ha risvolti positivi in termini di distribuzione della ricchezza e di occupazione, dall'altro lato è fonte di illeciti; in questo gruppo sono le maggiori difficoltà sono collegate ai reati tributari, a quelli fallimentari ed a quelli societari, cui si aggiungono molteplici infortuni sul lavoro, spesso collegati a fenomeni di somministrazione (non sempre limpida) di manodopera; la complessità del gruppo è collegata altresì al numero di modelli 45 aventi ad oggetto le procedure di fallimento (oggi *liquidazione giudiziale*) segnalate dal Tribunale civile che -a differenze dei modelli 45 *ordinari*, possono restare pendenti anche per più annualità, in attesa delle relazioni del curatore e dell'esito degli accertamenti preliminari svolti nell'ambito del fascicolo stesso, sino all'eventuale passaggio a modello 21;
- quanto al **gruppo 3**, si registra un aumento del numero di denunce (e dunque di procedimenti), in parte dovuto all'aumento dei reati, ma in parte dovuto alla maggiore consapevolezza acquisita dalle persone offese, che oggi denunciano più che in passato; vi è poi un proliferare di interventi delle forze di polizia presso i nuclei familiari che, sino a non molto tempo or sono venivano confinate a mere "relazioni di servizio" lasciate agli atti degli uffici di polizia, salvo essere utilizzate in caso di successive denunce; a seguito dei plurimi interventi legislativi sul *codice rosso* e sulla base delle specifiche direttive adottate da questo Ufficio, ogni intervento viene ora riferito all'A.G., con conseguente creazione di un fascicolo (ciò spiega l'aumento del numero dei *modelli 45* legati a tal genere di interventi, in assenza di fenomeni lesivi);
- quanto al **gruppo 4**, è il gruppo più eterogeneo, in quanto -come visto innanzi- contiene più *aree* di competenza; l'attenzione che questo Ufficio ha rivolto -ad esempio- al settore delle lesioni patite da persone anziane cadute in ambito ospedaliero ha portato ad un incremento dei fascicoli iscritti a modello 44 in tale settore.

A prescindere dal dato quantitativo, ulteriori considerazioni vanno esposte:

- il **gruppo 2** è quello che registra il maggior numero di richieste di misure cautelari reali (reati tributari), finalizzate generalmente alla confisca delle somme illecitamente sottratte all'erario; talvolta alla cautela reale si affianca la cautela personale; detti fascicoli -unitamente alle bancarotte- sono i più complessi in assoluto; da non trascurare, inoltre, la materia degli infortuni sul lavoro, che sovente consigliano il ricorso a consulenze sia medico-legale (per accertamenti sulla persona del lavoratore infortunato) che tecnico-meccaniche (per accertamenti sulla idoneità di macchinari e strumentazione in uso presso le imprese);
- il **gruppo 3** è quello che registra il maggior numero di misure cautelari personali, finalizzate ad arginare il fenomeno della c.d. *violenza domestica*; le ultime innovazioni legislative in materia (assunzione di informazioni dalla p.o. entro tre giorni; termine di 30 giorni per la richiesta cautelare) hanno impresso una forte accelerazione a tal genere di procedimenti, che risultano -se non tra i più complessi- certamente tra i più delicati.

Di qui l'esigenza di assicurare la massima attenzione possibile ai due gruppi appena analizzati, cercando di alleggerirne il peso, anche per rendere compatibile la partecipazione contemporanea ai due gruppi; è pertanto assolutamente necessario apportare alcune modifiche al *progetto organizzativo*, quanto alla composizione dei *gruppi*, sulla base di quanto è emerso nel dibattito interno innanzi riportato.

Valgano dunque le seguenti considerazioni per ciascun *gruppo*:



Gruppo 1

Non sono emersi profili di criticità, per cui può essere mantenuto l'attuale assetto.

Gruppo 2

L'esigenza di rendere più agile il *gruppo 2* può essere soddisfatta innanzitutto con l'espunzione degli infortuni sul lavoro, con trasferimento al *gruppo 4*, anche alla luce del numero consistente di tal genere di fascicoli che (per quanto riguarda i modelli 21), nel periodo 15.4.2021-15.4.2024 sono stati 197 (per gli infortuni con lesioni, di cui attualmente ancora 89 pendenti) e 9 (per gli infortuni mortali, di cui attualmente ancora 6 pendenti) (cfr. prospetto statistico in allegati n. 3 e 4).

Inoltre, come rappresentato nel corso della riunione (cfr. interventi del Procuratore e della collega Dal Monte), si è riscontrato che, nell'ambito del *gruppo 2*, vi sono Magistrati che *prediligono* gli infortuni sul lavoro e Magistrati che *prediligono* i reati tributari e quelli fallimentari, a dimostrazione del fatto che, nella pratica, non è agevole tener testa ad entrambi i tipi di reati.

La soluzione del passaggio degli infortuni al *gruppo 4* ha riportato il consenso di diversi colleghi (Dal Monte, Faina, Galli, Pensa, Zannini), i quali hanno condiviso l'esigenza di *alleggerire* il gruppo.

Quanto alle posizioni non favorevoli allo spostamento:

- l'obiezione secondo cui talvolta si è riscontrata una convergenza investigativa tra detti reati ed i reati tributari (Arienti-Bianchi) può essere superata, sia considerando la modesta incidenza numerica di tale convergenza (riscontrata allo stato in 4-5 occasioni (benchè riferita a gruppi imprenditoriali di grosse dimensioni), sia perché detta convergenza potrà essere superata con il sistema della co-assegnazione;
- la circostanza secondo cui gli infortuni sul lavoro e le colpe professionali costituiscono due tipi di reati eterogenei (Podda) è ovviamente vera; e tuttavia ciò non è concettualmente incompatibile con l'inserimento delle due tipologie di reati nello stesso gruppo, sia per la comunanza dell'elemento soggettivo comune (la colpa), sia per la (parziale) comunanza di alcuni strumenti investigativi (la consulenza medico-legale).

Ma l'esigenza di *alleggerire* il *gruppo 2* può essere assecondata anche con l'espunzione di altri reati dal *gruppo* -in quanto non sempre coerenti con le finalità del gruppo stesso- quali quelli previsti dagli articoli del codice penale:

- 437 (*Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*) e 451 c.p. (*Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro*), che, benchè mai manifestatisi in concreto, sono obiettivamente collegati alla materia degli *infortuni sul lavoro* e pertanto debbono seguire le sorti di tali reati, con passaggio al *gruppo 4*;
- 453 (*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*), 454 (*Alterazione di monete*), 455 (*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*) (cfr. proposte Arienti e Bianchi) che -benchè di scarsissima incidenza numerica- possono essere trasferiti alla competenza *generica*;
- 610 (violenza privata sul dipendente: *mobbing*) (cfr. proposta-Bianchi), che può essere trasferito alla competenza *generica*;
- 648-bis (*Riciclaggio*), 648-ter (*impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*), 648-ter.1 (*Autoriciclaggio*), (cfr. proposte Arienti e Bianchi), che possono essere trasferiti alla competenza *generica*;

ed altresì dei seguenti reati previsti da leggi speciali che, benchè non abbiano fatto registrare sopravvenienze nel corso del periodo in esame, appaiono maggiormente coerenti con la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente passaggio al *gruppo 4*:

fonte	anno	n°	oggetto	articolo
legge	1961	628	Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	4
D. LGS	1994	758	Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro	55, 68



fonte	anno	n°	oggetto	articolo
D. LGS	1996	624	Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee	
D. LGS	2000	187	Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche	5, 6, 8 (sanzioni art. 14)
D. LGS	2003	66	orario di lavoro	14
d. lgs	2003	276	D. LGS. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 18	
D. LGS	2004	124	Funzioni ispettive in materia di previdenza sociale	15
D. LGS D. LGS	2006 2020	139 101	certificato prevenzione incendi Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.	20

Gruppo 3

Tutto quanto ha formato oggetto del dibattito interno (condensato poi nella riunione del 6.5.2024) troverà la sua sintesi nel provvedimento di assegnazione dei Magistrati ai gruppi, allorché sarà affrontato il discorso della composizione numerica del gruppo stesso alla luce delle effettive presenze in organico.

Gruppo 4

In gran parte il problema del *gruppo 4* era legato alla questione degli infortuni sul lavoro, per cui si fa rinvio a quanto dedotto innanzi.

Quanto al problema della eterogeneità del *gruppo 4*, va ricordato che, da quando sono stati istituiti i *gruppi di lavoro*, essi sono stati sempre quattro, onde consentire la contemporanea partecipazione di ciascun Magistrato a due *gruppi*, il che costituisce sempre e comunque fonte di arricchimento culturale e professionale del singolo magistrato, che così ha modi di occuparsi di più materie.

La circostanza che un gruppo -come il quarto- abbia ad oggetto più aree tematiche va anch'essa nella direzione della pluralità di esperienze, anche perché il numero dei magistrati, in una Procura medio-piccola come quella di Parma, non è tale da consentire di edificare rigidi compartimenti-stagno.

Altra esigenza è quella di *spalmare* il peso e l'onere delle iniziative cautelari sul maggior numero di Magistrati possibile, per cui -all'atto del *progetto organizzativo* del 2021 (e, prima ancora, di quello del 2019)- si pensò di inserire nel *gruppo 4* (accanto all'area tematica *salute*) alcune tipologie di reato (soprattutto rapine ed estorsioni, riconducibili ad un'ampia area tematica di *sicurezza interna e sicurezza urbana*) per i quali fosse ipotizzabile l'iniziativa cautelare.



L'espunzione di alcuni reati (rapine, estorsioni, usura, prostituzione) dal *gruppo 4* (proposta-Dal Monte, Faina) porterebbe ad uno squilibrio eccessivo tra i vari gruppi e renderebbe detto gruppo poco *appetibile* (posizione-Podda), in quanto esso sarebbe di fatto limitato ai soli reati colposi. L'unico reato che può passare alla *competenza generica* -peraltro di non rilevante incidenza- è l'usura, nelle forme di cui agli artt. 644 e 644-bis (*usura impropria*).

P.Q.M.

vista la circolare del CSM sulla organizzazione delle Procure (delibera del 16.12.2020), articolo 8, comma 3;

ad integrazione del *progetto organizzativo* dell'Ufficio (ordine di servizio n. 12/2021 del 15.4.2021) sentiti tutti i Magistrati dell'Ufficio ed all'esito della riunione del 6.5.2024;

DISPONE

quanto segue:

A) i reati del codice penale elencati nella tabella di seguito riprodotta vengono trasferiti dalla competenza attuale alla competenza di volta in volta specificata:

articolo	reato	competenza attuale	competenza nuovo
437	Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro	gruppo 2	generica
451	Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro	gruppo 2	generica
453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	gruppo 2	generica
454	Alterazione di monete	gruppo 2	generica
455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	gruppo 2	generica
589, comma 2	omicidio colposo da infortunio sul lavoro	gruppo 2	gruppo 4
590, comma 3	lesioni colpose da infortunio sul lavoro	gruppo 2	gruppo 4
610	violenza privata sul dipendente: <i>mobbing</i>	gruppo 2	generica
644	usura	gruppo 4	generica
644-bis	usura impropria	gruppo 4	generica
648 bis	Riciclaggio	gruppo 2	generica
648 ter	impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	gruppo 2	generica
648 ter.1	Autoriciclaggio	gruppo 2	generica

B) i reati previsti dalle leggi speciali elencati nella tabella di seguito riprodotta vengono trasferiti dalla competenza attuale alla competenza di volta in volta specificata:

fonte	anno	n°	oggetto	articolo	competenza attuale	competenza nuova
legge	1961	628	Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	4	gruppo 2	gruppo 4
D. LGS	1994	758	Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro	55, 68	gruppo 2	gruppo 4
D. LGS	1996	624	Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee		gruppo 2	gruppo 4



fonte	anno	n°	oggetto	articolo	competenza attuale	competenza nuova
D. LGS	2000	187	Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche	5, 6, 8 (sanzioni art. 14)	gruppo 2	gruppo 4
D. LGS	2003	66	orario di lavoro	14	gruppo 2	gruppo 4
d. lgs	2003	276	D. LGS. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 art. 18		gruppo 2	gruppo 4
D. LGS	2004	124	Funzioni ispettive in materia di previdenza sociale	15	gruppo 2	gruppo 4
D. LGS	2006	139	certificato prevenzione incendi	20	gruppo 2	gruppo 4
D. LGS	2020	101	Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/ Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.		gruppo 2	gruppo 4

C) Riserva l'aggiornamento del file contenente la *tabella dei reati per assegnazione automatica*.

D) Dispone -in adesione alla proposta formulata in occasione della riunione del 6.5.2024- la riapertura dell'interpello per l'assegnazione dei Magistrati ai gruppi di lavoro sulla base delle competenze dei gruppi così rideterminate, con termine fino al giorno **17.5.2024 ore 11:00** per il deposito delle preferenze di assegnazione, riservando ogni determinazione all'esito di tale interpello. La mancata risposta al nuovo interpello sarà interpretata come conferma delle preferenze già espresse in precedenza.

Il presente ordine di servizio entra in vigore immediatamente.

A mente dell'art. 8, comma 3, della Circolare del CSM 16.12.2020 (organizzazione delle Procure), il presente decreto **sia comunicato** ai Magistrati togati dell'Ufficio, nonché -a mente dell'art. 8, comma 4, della medesima circolare- al Procuratore Generale di Bologna ed al Consiglio Giudiziario di Bologna

Si comunichi altresì, per opportuna conoscenza, a:

- Presidente del Tribunale di Parma
- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
- Presidente della Camera Penale di Parma

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma

Allegati:

- 1) verbale di riunione del 6.5.2024
- 2) tabella sinottica delle risultanze delle statistiche comparate
- 3)-4) statistiche relative agli infortuni sul lavoro

Parma, 13.05.2024

Il Procuratore della Repubblica

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
13.05.2024
09:13:37
GMT+01:00